

COPIA



Reg. Gen. n. 26  
del 10/10/2022

# Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

<b>OGGETTO:</b>	<b>BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 11 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011. NON PREDISPOSIZIONE;</b>
-----------------	---

L'anno 2022, il giorno dieci del mese di ottobre, alle ore 18.00, convocato come da avvisi scritti in data 29/09/2022 prot. n°22546, si è riunito sotto la presidenza del **Consigliere Avv. Domenico Maio** in seduta pubblica sessione Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

N.	Cognome/Nome	Incarico	Presente	Assente
1	CALABRESE GIOVANNI	Sindaco	X	
2	SAINATO RAFFAELE	Consigliere	X	
3	MAIO DOMENICO	Presidente	X	
4	BALDESSARRO ANNA	Consigliere		X
5	SOFIA ANNA ROSA	Consigliere		X
6	PANETTA VINCENZO	Consigliere	X	
7	FONTANA GIUSEPPE	Vicesindaco	X	
8	BUMBACA DOMENICA	Consigliere	X	
9	ACCURSI ROBERTA	Consigliere	X	

N.	Cognome/Nome	Incarico	Presente	Assente
10	LEONE PIERO EMILIO	Consigliere	X	
11	CAVALERI MARCO	Consigliere	X	
12	ROMEIO GESSICA	Consigliere	X	
13	CARABETTA VINCENZO	Consigliere		
14	RATUIS MICHELE	Consigliere		X
15	GARREFFA ANNA	Consigliere		X
16	PASSAFARO SOFIA	Consigliere		X
17	PREVITE CARLO MARIA	Consigliere		X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Caterina Giroidini**.

### IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 10 su N° 17 Consiglieri in carica compreso il Sindaco, l'adunanza è legale a termini dell'art. 25 dello Statuto Comunale e dell'art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:

Dichiara aperta la discussione;

Durante il presente punto all'o.d.g. sono presenti il Sindaco e n. 9 consiglieri assenti n. 7 consiglieri : Baldessarro – Sofia – Carabetta – Garreffa – Passafaro – Previte – Ratusi). Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Maio Domenico.

Il Presidente preliminarmente nel ricordare l'ex dipendente comunale Saccà Carmelo di recente scomparso rinnova la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale alla famiglia e invita il Segretario Generale ad inviare stralcio del presente verbale alla famiglia . chiede all'aula di osservare in memoria di Saccà Carmelo un minuto di silenzio.

Tutta l'assise osserva un minuto di silenzio.

A questo punto il Presidente fa presente che la minoranza consiliare ha trasmesso un documento del quale da lettura in aula .

Interviene il consigliere Sainato per sollecitare l'adozione del regolamento per la partecipazione in modalità telematica alle sedute consiliari. Auspica che sia oggetto di discussione nella prossima seduta consiliare. Inoltre fa presente che aveva intenzione di inserire all'ordine del giorno una mozione sul cimitero comunale ma data l'assenza della minoranza consiliare si asterrà dal farlo. Troppa confusione vi è nella gestione del cimitero comunale , sono stato fermato da cittadini che mi chiedevano se per le cappelle bisogna versare somme , informazione sbagliata che è stata data ai cittadini e questo non va bene , tra l'atro invito a verificare che mancando il progetto definitivo pare che la ditta stia vendendo i posti senza fare un bando a monte , ciò mi sembra molto grave , la normativa prevede un bando ad evidenza pubblica e invito l'amministrazione a verificare tale notizia e al Presidente , se ritiene, di convocare un consiglio comunale aperto alla presenza della ditta, delle associazioni e di chi voglia partecipare.

Il presidente ringrazia per l'intervento il consigliere Sainato e fa presente che la mozione , verrà trattata nel primo consiglio utile richiedendo la presenza in aula di tutti i consiglieri.

Si passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno e il Presidente dà la parola al Sindaco per relazionare in merito.

Interviene il Sindaco e dopo avere salutato tutti i presenti fa presente che ha ricevuto due interrogazioni da parte della minoranza consiliare una sulla questione Novito e una sul cimitero comunale , per quanto riguarda quella su Novito ha risposto in data odierna mentre relativamente all'interrogazione sul cimitero comunale ho chiesto al Responsabile del settore di vigilanza e al Responsabile del settore 3 di relazionare in merito con una dettagliata , esplicativa e analitica relazione in merito a quanto riportato nell'interrogazione dal gruppo Scelgo Locri. In merito a quanto dichiarato dal gruppo di minoranza in data odierna nel documento di cui ha dato lettura il Presidente valuteremo con i nostri legali se ci sono gli estremi per tutelare l'ente a fronte delle gravi dichiarazioni fatte in merito al dissesto e alla presunta responsabilità erariale. È un atteggiamento assurdo e inconcepibile da parte di pseudo rappresentanti delle istituzioni. Relativamente al punto all'odg trattasi di una delibera di non predisposizione del bilancio consolidato che adottiamo tutti gli anni non detenendo il Comune di Locri società in partecipazione.

Interviene il consigliere Sainato per dire che ogni anno viene fatta la delibera sulle partecipate e ci teneva a segnalare che non è specificato in delibera quale è il ruolo del consorzio termale , non è una società partecipata , esula dal bilancio consolidato , nella delibera il consorzio termale viene trattato allo stesso modo delle altre società, a mio avviso va integrato e specificato meglio e lo avete fatto nella delibera di proposta della giunta comunale andrebbe riportato anche in questo atto. D'altronde la corte dei conti non ha mai sollevato alcuna eccezione pertanto l'interpretazione dell'ente è corretta , invito solo a specificare relativamente al consorzio termale la natura .

Il Sindaco interviene che nulla è cambiato rispetto agli anni passati , non partecipando finanziariamente il comune con il consorzio non è da ritenere una società partecipata ed anche la Corte dei Conti non ha mai sollevato alcuna eccezione in merito.

Conclusa la discussione il Presidente invita i presenti alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

*"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

*a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

*b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

*3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

*4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."*

**Visti** i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

*"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

**Visto** il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) **Irrelevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
  - patrimonio netto,
  - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori al 10% del capitale della società partecipata

- b) **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie** al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali):

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LOCRI PER L'ESERCIZIO 2021:**

<b>Partecipazioni societarie</b>
ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l
CONSORZIO TERMALE ANTONIMINA LOCRI
GAL Terre Locridee
ASMEL Consortile s.c.a.r.l.

Tenuto conto che questo ente presenta il seguente perimetro:

**GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)  
Al 31/12/2021**

ND	Denominazione	% di partec.	Fondo di dotazione/ capitale sociale	Consoli- damento (SI/NO)
----	---------------	--------------	---	--------------------------------

1	Asmenet Calabria società consortile a rl	1,90%	200.000,00	NO
2	Consorzio termale Antonimina Locri	50%		NO
3	GAL Terre Locridee	6,608%		NO
4	ASMEL Consortile s.c.a.r.l.	0.32%		NO

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10.05.2022 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2021, esecutiva ai sensi di legge,

**Vista** la deliberazione del Giunta Comunale n. 104 del 22/09/2022 di approvazione "dell'Individuazione degli Enti e delle Società Partecipate Costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Locri Esercizio 2021"

**Visto** l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato **Ricordato** che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare *"in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate"*, consentendo di:

- a) *"sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;*
- b) *attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;*
- c) *ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico"* (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area economico – finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere del Revisore dei conti verbale n. 13 del 26/09/2022, che si allega al presente atto ;

con votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato :

Favorevoli : n. 9. - Astenuti:1 (Raffaele Sainato) – contrari 0 ;

## **DELIBERA**

1. di non dover predisporre , ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell'esercizio 2021 del Comune di Locri, sulla base della ricognizione svolta e delle condizioni di rilevanza, che non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011.

## COMUNE DI LOCRI

### CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

#### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 13/2022 Data 26/09/2022	OGGETTO: Approvazione del Bilancio Consolidato Esercizio 2021 Art. 11 bis D.Lgs 118/2011. Non predisposizione
---------------------------------------	--

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di Settembre, il sottoscritto Revisore Legale del Comune di Locri, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto: **"Approvazione del Bilancio Consolidato Esercizio 2021 Art. 11 bis D.Lgs 118/2011. Non predisposizione"**, e i suoi allegati

\*\*\*\*\*

- **Visto** l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;
- **Visto** il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
- **Visti** i comma 4 e 5 dell'art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000;
- **Tenuto conto** che il Comune di Locri ha esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11 bis comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
- **Vista** la bozza di delibera della Giunta Comunale n.104 del 22/09/2022 avente ad oggetto **"Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica del comune di Locri-Esercizio 2021"**, oltre la proposta n.26/2022 avente ad oggetto **"Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 11 bis del Decreto Legislativo n.118/2011-Non Disposizione"** e i suoi allegati, contenente tra l'altro l'analisi delle condizioni di rilevanza di tutte le partecipazioni detenute con riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4, 5 e 20 sopra richiamati;
- **Rilevato** dall'elenco degli Enti Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Locri per l'esercizio 2021, che tali partecipate sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento essendo la partecipazione al di sotto del 10% o essendo Consorzi, costituiti tra Comuni non rivestono forma societaria e pertanto non sono considerate società partecipate.

Non avendo alcuna osservazione da rilevare in merito, Il Revisore, sollecitando gli uffici ad una tempestiva trasmissione della documentazione per la predisposizione dei pareri,

#### ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** in merito alla non predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 per l'esercizio 2021 del Comune di Locri, poiché non vi sono altri organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento.

Reggio Calabria 26/09/2022

Il Revisore Legale  
Dott. Alberto Porcelli







Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Fto **Avv. Domenico Maio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Fto Dott.ssa **Caterina Giroldini**

<p><b>PARERE FAVOREVOLE</b> In ordine alla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. 267/2000)</p> <p><b>IL FUNZIONARIO</b> Responsabile del Servizio Fto <b>Dott. Antonio Marra</b></p>	<p><b>PARERE FAVOREVOLE</b> In ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria (Comma 4, art.151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)</p> <p><b>IL FUNZIONARIO</b> Responsabile del Servizio di Ragioneria Fto <b>Dott. Antonio Marra</b></p>
--	---

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 12 OTT. 2022  
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Data 12 OTT. 2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Fto **Dott.ssa Caterina Giroldini**

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000)
- perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Data \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Fto Dott.ssa **Caterina Giroldini**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, ..... 12 OTT. 2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Giroldini) Caterina

